

DELICTA JURIS GENTIUM

Nozioni di Diritto internazionale penale



Sommario

- 1. Introduzione**
- 2. Pirateria**
- 3. Tratta di schiavi e riduzione in schiavitù**

Introduzione

- *Delicta juris gentium*, sono reati con elementi di transnazionalità previsti direttamente dal diritto internazionale, il quale non ne fornisce necessariamente una definizione, inoltre l'individuazione delle modalità per la loro repressione è lasciata generalmente alla libera scelta degli Stati.

≠ crimini internazionali




- Per i *delicta juris gentium* non si pongono alcune questioni che sono sollevate invece in relazione alla repressione dei crimini internazionali, quali quelle della **imprescrittibilità** e **amnistia** per tali reati.



Pirateria

- La pirateria è il primo reato definito a livello internazionale e di seguito incorporato negli ordinamenti giuridici nazionali (v. **Art. 1135 del Codice della Navigazione**).
- La criminalizzazione della pirateria era giustificata dal fatto che questo fenomeno mettesse a rischio il buon funzionamento delle relazioni commerciali tra Stati via mare.
- L'atto di pirateria si verificava in spazi marittimi (**alto mare**) al di fuori della giurisdizione degli Stati, pertanto gli Stati non avevano la possibilità di esercitare in quegli spazi la giurisdizione penale territoriale.
- Il fenomeno ebbe un grande sviluppo nei secoli XVII e XVIII ed ha una recrudescenza negli ultimi decenni, in particolare nel Golfo di Guinea, nel Mar Rosso e negli Stretti di Malacca e Singapore.

Distribuzione della pirateria nel mondo



Definizione

1856, Dichiarazione di Parigi relativa al diritto marittimo:

- abolizione della c.d. **guerra di corsa** (*privateering*) nell'ambito dei conflitti armati

1922, Trattato di Washington relativo all'uso dei sottomarini e dei gas tossici (*non in vigore*):

uso dei sottomarini contro navi mercantili = atto di pirateria

- “**Art. 3.** The Signatory Powers, desiring to ensure the enforcement of the humane rules of existing law declared by them with respect to **attacks upon and the seizure and destruction of merchant ships**, further declare that any person in the service of any Power who shall violate any of those rules, whether or not such person is under orders of a governmental superior, shall be deemed to have violated the laws of war and **shall be liable to trial and punishment as if for an act of piracy** and may be brought to trial before the civil or military authorities of any Power within the jurisdiction of which he may be found.”
- “**Art. 4.** The Signatory Powers recognize the practical impossibility of using submarines as commerce destroyers without violating, as they were violated in the recent war of 1914-1918, the requirements universally accepted by civilized nations for the protection of the lives of neutrals and noncombatants, and to the end that **the prohibition of the use of submarines as commerce destroyers shall be universally accepted as a part of the law of nations**, they now accept that prohibition as henceforth binding as between themselves and they invite all other nations to adhere thereto.”


- **Art. 15, Convenzione di Ginevra sull'alto mare (1958)**
- **Art. 111, Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (CNUDM, 1982)**
«Si intende per **pirateria** uno qualsiasi degli atti seguenti:
 - a) ogni atto illecito di violenza o di sequestro, o ogni atto di rapina, commesso a fini privati dall'equipaggio o dai passeggeri di una nave o di un aeromobile privati, e rivolti:
 - i) nell'alto mare, contro un'altra nave o aeromobile o contro persone o beni da essi trasportati;
 - ii) contro una nave o un aeromobile, oppure contro persone e beni, in un luogo che si trovi fuori della giurisdizione di qualunque Stato;
 - b) ogni atto di partecipazione volontaria alle attività di una nave o di un aeromobile, commesso nella consapevolezza di fatti tali da rendere i suddetti mezzi nave o aeromobile pirata;
 - c) ogni azione che sia di incitamento o di facilitazione intenzionale a commettere gli atti descritti alle lettere a) o b)»

Meccanismo repressivo

- **Art. 19, Convenzione di Ginevra sull'alto mare (1958)**

- **Art. 105, CNUDM**

«Nell'alto mare o in qualunque altro luogo fuori della giurisdizione di qualunque Stato, ogni Stato può sequestrare una nave o aeromobile pirata o una nave o aeromobile catturati con atti di pirateria e tenuti sotto il controllo dei pirati; può arrestare le persone a bordo e requisirne i beni. Gli organi giurisdizionali dello Stato che ha disposto il sequestro hanno il potere di decidere la pena da infliggere nonché le misure da adottare nei confronti delle navi, aeromobili o beni, nel rispetto dei diritti dei terzi in buona fede».



Principio della giurisdizione penale universale

- **2014, crimine di competenza della «Sezione di diritto internazionale penale» dello Statuto della Corte africana di giustizia e dei diritti umani, Art. 28 F Protocollo di Malabo**



Negroes for Sale.

A Cargo of very fine stout Men and Women, in good order and fit for immediate service, just imported from the Windward Coast of Africa, in the Ship Two Brothers.-

Conditions are one half Cash or Produce, the other half payable the first of January next, giving Bond and Security if required.

The Sale to be opened at 10 o'Clock each Day, Mr. Bourdeaux's Yard, at No. 48, on the Bay.

May 19, 1784. JOHN MITCHELL.

Thirty Seasoned Negroes

To be Sold for Credit, at Private Sale.

A MONGST which is a Carpenter, none of whom are known to be dishonest.

Also, to be sold for Cash, a regular bred young Negroe Man-Cook, born in this Country, who served several Years under an exceeding good French Cook abroad, and his Wife a middle aged Washer-Woman, (both very honest) and their two Children. Likewise, a young Man a Carpenter.

For Terms apply to the Printer.

Tratta degli schiavi e
riduzione i schiavitù

- La criminalizzazione della tratta degli schiavi e poi della schiavitù era giustificata da un cambiamento nei valori morali condivisi dalla comunità internazionale. Tuttavia, il divieto dei due fenomeni non si afferma simultaneamente.
- **1803, 1º gennaio entra in vigore l'abolizione della tratta in Danimarca-Norvegia, decisa nel 1792.**
- 1807, la propaganda abolizionistica ottiene in Inghilterra il suo primo successo con l'adozione della legislazione che proibiva la tratta marittima.

- **1815, Congresso di Vienna:** abolizione del **commercio di schiavi** descritto come “*repugnant to the principles of humanity and universal morality*”
- **1890, Atto generale di Bruxelles sul commercio di schiavi africani e l'importazione di armi, munizioni e alcolici:** criminalizzazione della **importazione, trasporto e commercio di schiavi africani** e obbligo di reprimere il crimine anche sulla base del principio di giurisdizione universale
- **1926, Convenzione sulla schiavitù:**
Art. 2: «Le alte parti contraenti s'impegnano, in quanto non abbiano già preso i provvedimenti necessari, ed ognuna per quanto concerna i territori posti sotto la sua sovranità, giurisdizione, protezione, signoria o tutela:
a) a prevenire e reprimere la **tratta degli schiavi**;
b) a proseguire la soppressione completa della **schiavitù sotto tutte le sue forme**, in modo progressivo ed al più presto possibile».
Art. 3, par. 1: «Le alte parti contraenti s'impegnano a prendere tutti i provvedimenti utili a prevenire e reprimere l'imbarco, lo sbarco ed il trasporto degli schiavi nelle loro acque territoriali, come in generale su tutte le navi inalberanti le loro rispettive bandiere».

- **Convenzione supplementare sull'abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi, e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù (1956) – Art. 6, par. 1:**

«La **riduzione in schiavitù** o l'istigazione d'una persona ad alienare la propria libertà, o quella di persona a lei subordinata, affinché si faccia schiava, costituisce un reato ai sensi della legge degli Stati Parti alla presente Convenzione e le persone riconosciute colpevoli saranno suscettibili di pena; ciò vale anche per la partecipazione a un'intesa a tale scopo, il tentativo e la complicità».

Da reato transnazionale a crimine internazionale:

- **Statuto del Tribunale militare internazionale di Norimberga (1945): la schiavitù è annoverata come crimine contro l'umanità**
- **Statuto CPI:** divieto di **riduzione in schiavitù come crimine contro l'umanità** (art. 7, par. 1c), inteso come «l'esercizio su una persona di uno qualsiasi o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini» (art. 7, par. 2c)